

## AS1900 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI VINCOLO SPORTIVO

Roma, 17 luglio 2023

Presidente del Senato della Repubblica  
Presidente della Camera dei Deputati  
Presidente del Consiglio dei Ministri

Nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità, nella sua adunanza dell'11 luglio 2023, ha inteso formulare alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall'articolo 41 del Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*", avente a oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo*", che interviene a modificare la disciplina di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rubricato "*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*", con riferimento all'articolo 31 concernente "*Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica*".

Più precisamente, il citato articolo 41 del D.l. n. 75/2023 dispone: "*A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni*".

Come noto, con legge 8 agosto 2019, n. 86, il Parlamento ha delegato il Governo all'adozione di un apparato normativo volto al riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. In attuazione della summenzionata delega, il citato D.lgs. n. 36/2021, all'articolo 31, ha disposto, da un lato, l'abolizione del vincolo sportivo<sup>1</sup> e, dall'altro, il pagamento da parte della società con la quale l'atleta stipula il primo contratto di lavoro, di un "premio di formazione tecnica", proporzionalmente suddiviso tra le società dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto il proprio percorso di formazione, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto.

Il termine di entrata in vigore dell'articolo 31 era stato inizialmente fissato al 1° luglio 2022. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2022 l'atleta non avrebbe potuto più essere obbligato, per un periodo di tempo superiore al tesseramento annuale, a prestare la propria attività sportiva solo ed esclusivamente in favore della società presso cui si era tesserato.

Il suddetto termine è stato, tuttavia, da ultimo prorogato dal Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al 1° luglio 2023 per i nuovi tesserati e al 31 dicembre 2023 per coloro che sono già tesserati (in sede di rinnovo).

Tutto ciò premesso, in termini generali, l'Autorità apprezza lo sforzo profuso dal Legislatore nel corso degli ultimi anni, volto alla liberalizzazione dell'ordinamento sportivo e alla rimozione degli ostacoli che nel tempo hanno gravemente leso gli interessi e i bisogni degli atleti dilettantistici.

L'Autorità, tuttavia, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento e del Governo, si permette di formulare le seguenti osservazioni.

L'articolo 41 del D.l. 22 giugno 2023, n. 75, esclude l'applicazione dell'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, proprio dal 1° luglio 2023 (giorno a partire dal quale sarebbe dovuta entrare in vigore l'abolizione del vincolo sportivo) riconoscendo, di converso, in capo alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la possibilità di prevedere, per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.

Al riguardo, l'Autorità rileva che l'applicazione di un vincolo sportivo ad un'amplicissima platea di atleti, comprensiva anche di quelli giovanissimi, che, oltre al tesseramento, spesso pagano laute rette mensili o annuali, oltre al tesseramento, appare del tutto sproporzionato rispetto allo scopo di remunerare i costi sopportati dalle società sportive per la formazione tecnica degli atleti stessi.

---

<sup>1</sup> [Il vincolo sportivo costituisce l'istituto giuridico in virtù del quale l'atleta non professionista (amatoriale o agonista) è obbligato, per un determinato periodo di tempo, superiore al tesseramento annuale, a prestare la propria attività sportiva solo ed esclusivamente in favore della società presso cui si è tesserato, senza possibilità di cambiare società prima del termine del periodo stabilito dal vincolo.]

Non a caso il Legislatore, con l'articolo 31 del D.lgs. n. 36/2021, nell'abolire il vincolo sportivo, ha compiuto un bilanciamento fra le contrapposte esigenze delle società sportive e degli atleti: la norma dispone espressamente una valorizzazione della libertà contrattuale di questi ultimi, alla quale consegue una maggiore – e fondamentale – apertura alla concorrenza fra società sportive. Al contempo, la norma contempla gli interessi delle società di provenienza degli atleti attraverso il riconoscimento del premio di formazione tecnica, prevedendo in capo alla società con cui l'atleta stipula il primo contratto di lavoro sportivo, l'onere di compensare le società di provenienza che hanno contribuito alla sua formazione.

In tale contesto, la permanenza del vincolo sportivo di durata biennale, stabilita dall'articolo 41 del D.l. n. 75/2023, appare costituire un'inversione di tendenza rispetto agli approdi cui è fin qui pervenuto il Legislatore e la stessa Autorità, che proprio su questo tema ha concluso, lo scorso 19 giugno, un procedimento istruttorio, avviato nel settembre 2022, nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo<sup>2</sup>, accettando gli impegni presentati dalla Federazione e consistenti, in particolare, nella modifica dello Statuto federale e nella sostituzione della previsione del vincolo di durata pluriennale con il tesseramento di durata annuale, in quanto corrispondente all'anno sportivo.

In particolare, l'Autorità evidenzia che una durata del vincolo sportivo superiore al tesseramento annuale limita significativamente la libertà contrattuale degli atleti che praticano discipline sportive dilettantistiche, i quali non sono liberi di muoversi da una società sportiva all'altra, scegliendo anno per anno la società con la quale tesserarsi e allenarsi, così determinando un ingiustificato e irragionevole effetto c.d. di *lock-in*, che finisce per ingessare il mercato e favorire una ripartizione degli atleti tra le società sportive. In tal modo, viene fortemente disincentivata o, comunque, ridotta la concorrenza fra le società sportive, che si può esprimere, a titolo esemplificativo, attraverso costi di iscrizione e rette inferiori o attraverso la prestazione di servizi migliori, quali ad esempio gli impianti sportivi messi a disposizione per gli allenamenti e le partite o il personale tecnico sportivo impiegato dalle diverse società, consentendo ai giovani atleti la partecipazione in contesti maggiormente idonei a soddisfare le loro attitudini e aspirazioni.

L'abolizione del vincolo sportivo, prevista all'articolo 31 del D.lgs. 36/2021, è, quindi, funzionale all'esplicarsi di un corretto confronto competitivo tra le varie società o associazioni presso le quali vengono formati e crescono i giovani atleti, e, operando a favore della loro libertà contrattuale, contribuisce anche alla loro formazione.

La sinergica attività sin qui svolta dal Legislatore e da questa Autorità verrebbe invece vanificata se la norma qui segnalata fosse convertita in legge, in quanto consentirebbe alle Federazioni di prolungare il vincolo sportivo oltre la sua ragionevole durata corrispondente al tesseramento annuale.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la norma in oggetto, nella misura in cui dispone la permanenza del vincolo sportivo, generi una distorsione della concorrenza tra società sportive a detrimento degli atleti, che vedrebbero significativamente ridotta la loro autonomia contrattuale, nonché delle loro scelte di formazione, con evidenti ricadute negative in danno del modello sportivo nazionale ed europeo<sup>3</sup>.

Tanto premesso, l'Autorità auspica che le istituzioni in indirizzo, in sede di conversione in legge del D.l. n. 75/2023, vogliano tenere in considerazione le osservazioni formulate, eliminando le distorsioni della concorrenza determinate dall'articolo 41.

Si ringrazia per l'attenzione.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>2</sup> [Vd. provvedimento n. 30676 del 19 giugno 2023 di chiusura dell'istruttoria o I861 - Federazione Italiana Pallavolo/Vincolo sportivo, in Bollettino n. 26/2023.]

<sup>3</sup> [ Cfr., ex multis, conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, 15 dicembre 2022, Causa C-333/21, §13, ECLI:EU:C:2022:993, § 30: "[l'] art. 165 TFUE manifesta, peraltro, il riconoscimento «costituzionale» del «modello sportivo europeo», caratterizzato da una serie di elementi che si applicano a varie discipline sportive nel continente europeo, tra cui il calcio. In primo luogo, tale modello si fonda su una struttura piramidale, con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico.".]